

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **475/1989** (ECLI:IT:COST:1989:475)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **17/05/1989**; Decisione del **19/07/1989**

Deposito del **31/07/1989**; Pubblicazione in G. U. **16/08/1989**

Norme impugnate:

Massime: **13866**

Atti decisi:

N. 475

ORDINANZA 19-31 LUGLIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), come autenticamente interpretato dall' art. 1, primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912 (Interpretazione autentica dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 e dell' art. 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381), promosso con ordinanza emessa il 15 luglio 1988 dal Pretore di Brescia nel procedimento civile vertente tra Frugoni Baronio Lidia ed altre e il Ministero dell'Interno, iscritta al n. 82 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Frugoni Baronio Lidia nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Brescia, in causa tra Frugoni Baronio Lidia ed altre ed il Ministero dell'Interno, diretta ad ottenere il pagamento dell'indennità di accompagnamento di cui all' art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, richiesto dal loro congiunto morto prima che la Commissione sanitaria provinciale di cui agli artt. 7 e 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118, accertasse che egli era effettivamente nello stato di invalidità richiesto dalla legge, con ordinanza datata 15 luglio 1988, pervenuta alla Corte il 14 febbraio 1989 (R.O. n. 82 del 1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, della legge 11 marzo 1971, n. 118, come autenticamente interpretato dalla legge 13 dicembre 1986, n. 912, nella parte in cui subordina il diritto degli eredi del mutilato o invalido civile di percepire quote della prestazione assistenziale maturate dal de cuius alla data del decesso, a condizione che la morte sia avvenuta in epoca successiva al riconoscimento della inabilità;

che, secondo il giudice remittente, risulterebbe violato l'art. 3, primo comma, della Costituzione per la disparità di trattamento che si determina tra l'invalido che decede prima dell'esame della U.S.L. e quello che decede dopo e prima della delibera C.P.A.B.P., venendo così l'attribuzione del trattamento di cui trattasi a dipendere dal fortuito;

che le parti private, costituitesi in giudizio, hanno concluso per la fondatezza della questione;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte ha già dichiarato la questione manifestamente infondata in quanto il requisito dell'invalidità, presupposto dell'erogazione del trattamento di cui trattasi, secondo l'indirizzo giurisprudenziale ormai costante, deve essere accertato in vita del beneficiario;

che non sono dedotte ragioni nuove e diverse per un mutamento della decisione non essendo tale la denunciata disparità di trattamento in costanza della mancanza del presupposto richiesto dalla legge di previsione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell' art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), come autenticamente interpretato dall' art. 1, primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912 (Interpretazione autentica dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 e dell' art. 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.